

IN BREVE n. 40 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

OCCHIO AL MITTENTE: FALSE E-MAIL INPS PER TRUFFARE GLI UTENTI - Comunicato stampa Inps

Negli ultimi giorni si sono registrate diverse segnalazioni in rete relative a presunte e-mail trasmesse dall'Istituto. Dietro la promessa di un rimborso economico o dietro la notifica di un mancato versamento di contributi, il mittente richiede un aggiornamento delle coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni. Si tratta di un tentativo di truffa online, con l'utilizzo del logo Inps e con un linguaggio volto a trarre in inganno il destinatario del messaggio.

Si rammenta che Inps non invia tali comunicazioni via mail e che l'Istituto non trasmette allegati in formato ".exe", né link nel corpo delle proprie comunicazioni.

Si raccomanda in tal senso di adoperare la prudenza di rito e, quindi, di:

- non cliccare su eventuali collegamenti esterni contenuti in e-mail o sms presumibilmente trasmessi da Inps;
- non scaricare file allegati in formato ".exe";
- verificare sempre il mittente della comunicazione;
- consultare, sul sito dell'Inps, il vademecum "Attenzione alle truffe", periodicamente aggiornato con le ultime segnalazioni pervenute;
- informare, in caso di ulteriori dubbi, il nostro contact center (803.164 da fisso, 06.164.164 da cellulare) o i profili social ufficiali dell'Istituto per un'ulteriore verifica.

INPS - BONUS 200 PER I LAVORATORI CHE NON L'HANNO RICEVUTO IN LUGLIO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti che non hanno ricevuto il bonus a luglio in quanto non percettori dell'agevolazione dello 0,80% nel primo quadrimestre, perchè coperti da contribuzione figurativa integrale INPS (articolo 22, del [decreto-legge n. 115/2022](#)).

Con la retribuzione di competenza di ottobre 2022, i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare l'indennità ai lavoratori che abbiano i seguenti requisiti:

- siano in forza nel mese di ottobre 2022,
- abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro),

- siano stati destinatari di eventi – con indennità mensile erogata entro i limiti di cui al comma 121 dell’articolo 1 della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) – con copertura figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022 (a causa della quale non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#))
- non siano destinatari delle indennità di cui agli articoli 31 e 32 del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Gli eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS devono sussistere dal 1° gennaio 2022 fino alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022). Tali eventi possono essere sorti in data antecedente il 1° gennaio 2022 e proseguiti in data successiva al 18 maggio 2022.

Il lavoratore deve dichiarare, al proprio datore di lavoro:

- di non beneficiare dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#),
- di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS nel periodo 1° gennaio 2022 – 18 maggio 2022,
- di essere consapevole di non avere diritto all’indennità erogata nel mese di ottobre 2022, laddove già destinatario della stessa con erogazione d’ufficio da parte dell’Istituto.

Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, deve presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.

Pertanto, la compensazione del credito derivante dall’erogazione dell’indennità in esame potrà essere effettuata nel mese di erogazione della stessa, con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022, ovvero, tramite regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022.

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità *una tantum*, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.111 del 7.10.2022 (documento 216)

ENPAM - ONLINE L’IPOTESI DI PENSIONE ANTICIPATA PER I MEDICI DI MEDICINA GENERALE dal sito Enpam

<https://www.enpam.it/2022/online-lipotese-di-pensione-anticipata-per-i-medici-di-medicina-generale/>

Per i medici di medicina generale anche la pensione anticipata ora si può calcolare online, direttamente dall’area riservata del sito web dell’Enpam.

COME FARE

Il nuovo servizio è disponibile per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli addetti alla continuità assistenziale e all’emergenza territoriale. La simulazione informa sulla prima data possibile di uscita dal lavoro e calcola a quanto corrisponderebbe l’importo dell’assegno mensile scegliendo di andare in pensione in quel momento.

Il sistema consente di sapere anche a quanto ammonterebbe la liquidazione in capitale (massimo 15 per cento dell’importo maturato) nel caso in cui si scegliesse di percepire la pensione in parte sotto forma di assegno mensile e in parte in capitale.

Per consultare l'ipotesi di pensione anticipata bisogna entrare nell'area riservata del sito Internet dell'Enpam e seguire questo percorso: "Ipotesi di pensione ordinaria" > "Anticipata MMG" > "Ipotesi di pensione" > "Gestione Medici Medicina Generale".

BUSTA ARANCIONE

Questa nuova ipotesi anticipata per la medicina generale arricchisce i servizi di "busta arancione", ormai da anni messi a disposizione dall'Enpam per offrire a medici e dentisti una simulazione su misura della propria rendita futura.

Online si potevano già fare le seguenti ipotesi: **Quota A** (ipotesi a 68 anni e a 65 anni), **Quota B** (a 68 anni), Medicina generale (ipotesi di vecchiaia a 68 anni, ipotesi di pensione posticipata a 70 anni e ora anche anticipata). Si possono ipotizzare online anche le pensioni a 68 anni degli **Specialisti ambulatoriali** sia passati a dipendenza sia rimasti in convenzione (ma in questo caso l'iscritto deve prima ottenere dei dati dalle Aziende sanitarie per cui ha lavorato e inserirli manualmente).



Ipotesi di pensione

Esistono vari modi per conoscere la propria rendita futura e quando si potrà andare in pensione. Il più semplice e immediato è il servizio di busta arancione direttamente dall'area riservata del sito Enpam. Chi non è ancora registrato può iscriversi...



La pensione anticipata della gestione dei medici di medicina generale

Questa pensione spetta ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli addetti alla continuità assistenziale e all'emergenza territoriale che svolgono attività professionale per il Servizio sanitario nazionale e/o per alcuni altri Enti (ad esempio: Inps, Inail, Ferrovie...)

ACQUISIZIONE CREDITI ECM CON LA FORMAZIONE INDIVIDUALE a cura di Graziella Reposi da Alessandriamedica

Le ultime delibere approvate dalla Commissione Nazionale ECM per la Formazione Continua lo scorso giugno hanno determinato importanti novità nell'ambito della formazione individuale e

conseguenti modifiche che andranno ad aggiornare alcune parti del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario (par. 3.1, par. 3.2, par. 3.2.1, par. 3.3, par. 3.5).

Tali modifiche, già applicabili dal triennio formativo in corso 2020-2021-2022, interessano in particolare:

Attività di formazione individuale

l'attività ricerca scientifica, in cui sono stati aggiunti, oltre alle pubblicazioni scientifiche, studi e ricerca, i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

Riguardo alle pubblicazioni scientifiche è chiarito meglio il concetto di "posizione preminente": i professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
- 1 credito (se in posizione non preminente).

Il tutoraggio individuale

In merito poi al tutoraggio individuale i professionisti sanitari che svolgono tale attività in ambito universitario e nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminari o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

La nuova formulazione estende e chiarisce meglio le figure interessate:

- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie. Tra questi rientrano Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. **È parimenti inclusa la partecipazione ai tirocini pratico-valutativi in seno ai corsi di laurea abilitanti**): questa parte rappresenta una nuova apertura;
- il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminari o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

L'auto formazione

Attività queste che, unitamente alla formazione individuale all'estero, rientrano nella "formazione individuale" perché non sono erogate da provider.

- Per quanto riguarda l'autoformazione, in questa attività non rientrano soltanto la lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, ma anche di **manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali non accreditati come eventi formativi ECM.**

Altra novità per l'autoformazione contenuta nella delibera della Commissione è l'inclusione **dell'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.**

Il numero dei crediti da attribuire sarà valutato, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, secondo la corrispondenza 1h = 1 credito.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

È bene ricordare che i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione.

Con una seconda delibera la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha voluto valorizzare nell'ambito del sistema ECM i corsi formativi in materia di Good Clinical Practice (GCP), la cui frequenza costituisce requisito indispensabile per la partecipazione ad attività di sperimentazione ai sensi della normativa vigente e riconoscere la frequenza ai suddetti corsi non erogati da provider ECM come fattispecie di formazione individuale nell'ambito dell'Attività di ricerca scientifica, purché in presenza di requisiti minimi funzionali a garantire la qualità di tali percorsi formativi, nonché incentivare la pianificazione dei corsi GCP da parte dei provider accreditati nel sistema ECM.

All'interno del par. 3.2. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario viene inserito il par. 3.2.3 sui "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica". Ad essere previsto è che questi siano erogati da:

- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS); - Società scientifiche.

I programmi devono essere coerenti alle Linee Guida sulla Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell'apprendimento. I professionisti hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, tramite il portale o l'APP del CoGeAPS. L'ammontare dei crediti per la frequenza a questi corsi contribuisce al raggiungimento dell'obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.

Soltanto i corsi con data inizio a partire dal primo gennaio 2020 saranno riconosciuti nell'ambito della Formazione individuale a decorrere dal triennio 2020/2022.

L'ampliamento delle modalità previste per acquisire crediti ECM tramite la formazione individuale è il risultato dell'azione proattiva della FNOMCeO, volta ad agevolare i medici e gli odontoiatri nel soddisfacimento del loro percorso formativo.



09/2022 FINALMENTE PUBBLICATA LA DELIBERA DEI BONUS CREDITI ECM EX ART.5 BIS D.L. 34/19-05-20, CONVERTITO DA L. 77/17-07-20 - DELIBERA DELLA CNFC SU BONUS CREDITI ECM 2020-2022 - Circolare FNOMCeO n. 153 del 29.07.2022 da Alessandriamedica a cura di Graziella Reposi - Direttore editoriale

<https://www.ordinemedici.al.it/index.php/ecm/2216-09-2022-finalmente-pubblicata-la-delibera-dei-bonus-crediti-ecm-ex-art-5-bis-d-l-34-19-05-20-convertito-da-l-77-17-07-20-delibera-della-cnfc-su-bonus-crediti-ecm-2020-2022-circolare-fnomceo-n-153-del-29-07-2022>

IMPORTANTE!!!

Recentemente è stata pubblicata in data 8-06-2022, una deliberazione della C.N.F.C. molto attesa da tutti i professionisti sanitari.

Nella riunione dell'8-06-2022 la Commissione ha dato mandato al CoGeAPS di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all'art. 5 bis D.L. 34/19-05-2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/17-07-2020 .

A completamento della decisione, il CoGeAPS, entro il 31 luglio 2022, ha proceduto all'applicazione automatica della **riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale**

2020-2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all'attività di formazione continua in medicina.

Sono stati così riconosciuti l'attività e l'impegno che i sanitari hanno assicurato durante il periodo dell'emergenza da COVID-19.

Tale bonus, per il cui ottenimento i sanitari non dovranno effettuare alcuna procedura per proprio conto, è visualizzabile all'interno dell'area riservata di ciascun professionista nel portale CoGeAPS dopo il 31 luglio insieme a quelli già presenti, tra i quali il Dossier formativo di Gruppo che la FNOMCeO propone per ogni triennio.

La costruzione del suindicato dossier ha consentito ad ogni professionista sanitario di acquisire immediatamente un bonus di 30 crediti formativi assegnati nel triennio 2020-2022.

Il sanitario che applicherà il proprio dossier con una percentuale di almeno il 70% relativamente alle tre aree entro il 31 dicembre 2022 (termine del corrente triennio), conseguirà gli ulteriori 20 crediti del bonus complessivo previsto (50) che gli saranno assegnati nel triennio successivo a quello in cui si è stato costruito il dossier (2023-2025).

GOVERNO - ACCESSO ALL'IMPIEGO NELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE da DplMo - fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 97 del 5 ottobre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Il testo stabilisce che l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione, che si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e selezioni decentrate per circoscrizione territoriali.

Si stabiliscono i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e, rispetto alla normativa precedente, si introduce la previsione che ai concorsi possano partecipare i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria e i cittadini di Paesi terzi che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, del godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.

Inoltre, al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, si prevede che il bando contenga, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al trenta per cento, a parità di titoli e di merito si applica il titolo di preferenza in favore del genere meno rappresentato.

INPS - OSSERVATORIO ASSEGNO UNICO, I DATI FINO AD AGOSTO

2022 da DplMo - fonte: Inps

L'INPS ha pubblicato l'[Osservatorio statistico sull'Assegno unico e universale](#), con i dati relativi alle domande presentate all'Istituto dai cittadini, dai patronati e tramite Contact center nel periodo **gennaio-agosto 2022** e ai pagamenti relativi al periodo **marzo-agosto 2022**.

L'Osservatorio fornisce le informazioni statistiche sui **beneficiari della misura** e sui relativi **valori economici**. Si compone di due sezioni, con i dati relativi all'Assegno unico erogato ai soggetti non titolari di Reddito di Cittadinanza e i dati riferiti alle integrazioni per i percettori di RdC, ai quali l'importo effettivo erogato viene determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di RdC relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare.

Nei primi **otto mesi del 2022** sono pervenute 5.886.778 di domande di AUU, riferite a 9.050.734 figli.

Con riferimento al mese di agosto, **la concentrazione di importi più elevati si ha al Sud**, dove si rileva un valore medio mensile di 157 euro a figlio, con un valore massimo di 166 euro registrato in Calabria, mentre gli importi meno consistenti si registrano al Nord, dove si ha complessivamente un importo medio per figlio di 138 euro, con un valore minimo di 132 euro nella provincia autonoma di Bolzano.

La differenziazione territoriale in termini di importi medi erogati, oltre all'età dei figli e alle maggiorazioni per la numerosità del nucleo e alla presenza di soggetti disabili, risulta anche in buona parte riconducibile alla diversa distribuzione del reddito tra aree geografiche, in quanto la misura del beneficio è riconosciuto in base al livello di ISEE, sicuramente meno elevato al Sud rispetto al Nord.

In merito agli importi erogati nel **primo semestre di competenza** dell'AUU, la spesa complessiva è stata pari a 7.266,6 milioni di euro, con riferimento in media a 5.208.080 di beneficiari e a 8.346.344 di figli al mese.

Nel caso di **percettori di RdC**, analizzando il numero di nuclei e i corrispondenti figli per i quali in ciascun mese del **periodo marzo-agosto** sono state calcolate le integrazioni dovute al **riconoscimento dell'Assegno unico**, la spesa effettiva complessiva risulta di 335,6 milioni di euro, erogati mediamente a circa 334.949 nuclei al mese percettori di RdC, con riferimento mediamente a 554.024 figli al mese.

L'integrazione media per nucleo risulta pari a 167 euro al mese, mentre l'importo per ciascun figlio, sempre calcolato come media dei **primi sei mesi** di vigenza della misura, è risultato di 101 euro.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Osserv. statistico assegno unico universale
(documento 217)**

BUONUSCITA, OK ALLA RILIQUIDAZIONE PER IL PERSONALE RICHIAMATO IN SERVIZIO SENZA ASSEGNI

da PensioniOggi a cura di Armando Diaz

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/buonuscita-ok-alla-riliquidazione-per-il-personale-richiamato-in-servizio-senza-assegni>

I chiarimenti in un documento della previdenza militare dopo il mutato orientamento del Ministero del Lavoro. Ne potranno beneficiare gli interessati con almeno 12 mesi di servizio.

Via libera alla riliquidazione del TFS a favore del personale militare in ausiliaria richiamato in servizio a domanda «senza assegni». Gli interessati che abbiano prestato richiamo di durata non inferiore a 12 mesi potranno presentare domanda volta alla riliquidazione o alla concessione di un supplemento sulla buonuscita.

Lo rende noto Previmil nella nota prot. n. 70119/2022 con la quale si adegua alle disposizioni impartite dall'Inps lo scorso anno con Circolare n. 159.

Dal punto di vista operativo la riliquidazione (o il supplemento) avverrà previa domanda degli interessati (art. 26 Dpr 1032/1973).

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.159 del 28.10.2021 (documento 218)

APERTE LE DOMANDE PER IL BONUS 200 EURO da EnpamPrevidenza settimanale a cura della Redazione

Sono aperte le domande per chiedere il bonus antinflazione da 200 euro. I medici e gli odontoiatri possono chiederlo entrando nell'area riservata del sito Enpam. Il requisito principale è non aver superato, nell'anno d'imposta 2021, il reddito complessivo di 35mila euro. Chi ha avuto un reddito più basso (fino a 20mila euro) potrà avere una somma aggiuntiva.

Ci sono però delle eccezioni.

DIPENDENTI E SPECIALIZZANDI

Chi sta contribuendo contemporaneamente a Enpam e a Inps deve obbligatoriamente fare domanda sul sito dell'Inps. Gli specializzandi, dunque, devono rivolgersi all'istituto pubblico per verificare di avere i requisiti.

Un caso particolare sono **i medici che si sono iscritti a un corso di specializzazione dopo il 18 maggio 2022**: poiché alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti (il 18 maggio, appunto) non risultavano ancora iscritti alla gestione separata Inps, **possono fare domanda all'Enpam**.

I dipendenti che ne hanno diritto, invece, dovrebbero aver già avuto il bonus in busta paga.

PENSIONATI

Anche i pensionati non possono fare domanda poiché hanno già ricevuto il bonus in automatico.

ULTERIORI 150 EURO


Il formulario presente nell'area riservata del sito Enpam è già stato anche adattato per poter dichiarare se si ha diritto all'ulteriore bonus di 150 euro previsto dal decreto Aiuti ter. In questo modo chi ha un reddito inferiore a 20mila euro potrà avere sia il bonus da 200 euro sia quello da 150.

NESSUNA CORSA AL CLICK

Le domande verranno accettate da mezzogiorno di lunedì 26 settembre 2022 fino al 30 novembre, in ordine cronologico di presentazione. Ma non sembra essere necessaria alcuna corsa a fare domanda.

La rassicurazione è stata data dall'Adepp, l'Associazione che raggruppa e rappresenta gli enti previdenziali privati, a seguito di un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni funzionari dell'Inps.

“Crediamo che le risorse siano congrue per pagare il bonus a tutti gli aventi diritto – ha detto il presidente dell'Enpam e dell'Adepp, Alberto Oliveti –. Quindi più che una corsa a presentare domanda, ci sarà un click period. Le date di apertura e di chiusura delle richieste online saranno uguali per tutti i professionisti perché sempre di più ormai le Casse previdenziali private agiscono in modo coordinato. Ed è grazie a questo lavoro d'insieme che oggi possiamo dire che c'è stato un finanziamento apparentemente adeguato a coprire l'intera platea, e che non era scontato. In passato infatti i professionisti venivano spesso esclusi o dimenticati”.



[Bonus energia \(bonus 200 euro, bonus 150 euro\)](#)

Se sei un libero professionista in attività puoi chiedere il bonus energia finanziato dallo Stato. La

domanda va fatta all'Enpam dall'area riservata. Se sei contemporaneamente iscritto anche all'Inps dovrai presentare domanda all'ente pubblico e non all'Enpam. Questo bonus è esentasse...

PER LE SOSTITUZIONI SERVE LA PARTITA IVA da EnpamPrevidenza - Lettere al Giornale

Per fare sostituzioni di medico di base e guardia medica è necessario aprire una partita Iva?



Gentile Dottore,

Sì, l'Agenzia delle Entrate ritiene che per svolgere l'attività di sostituzione del medico di medicina generale o di guardia medica sia necessario avere una partita Iva. Non è possibile quindi considerare queste attività come lavoro occasionale e farsi pagare con la ritenuta d'acconto.

A chiarirlo è stata la [risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020](#): se hai una laurea, hai conseguito un'abilitazione e chiesto l'iscrizione a un Albo, le attività tipiche di quella professione non potranno mai essere considerate occasionali.

PRESTAZIONI OCCASIONALI VIETATE AI MEDICI e AI DENTISTI da EnpamPrevidenza

Anche per fare sostituzioni di guardia medica occorre avere una partita iva. A dirlo è l'Agenzia delle Entrate e, a detta degli esperti, questa soluzione è persino più conveniente rispetto alle prestazioni occasionali con la ritenuta d'acconto.

La motivazione del 'divieto' è presto detta: se hai preso una laurea, hai conseguito un'abilitazione e chiesto l'iscrizione a un Albo, le attività tipiche di quella professione non potranno mai essere considerate frutto di occasionalità. La questione è stata sviscerata nella [risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020](#).

Del resto – come puntualizza il [blog Fisconews24, che ha approfondito il tema](#) – con l'attuale regime forfettario chi ha una partita iva paga anche meno tasse, essendo tenuto a un'imposta sostitutiva del 5 per cento, invece del 20 per cento che viene trattenuto con le prestazioni occasionali. Peraltro quel 20 per cento è solo un acconto, visto che poi si dovrà fare il conguaglio Irpef e versare l'addizionale regionale e comunale.

NULLA CAMBIA PER LA PREVIDENZA

Dal punto di vista previdenziale nulla cambia. Il Regolamento del Fondo di previdenza generale dell'Enpam infatti parla chiaro: “Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, **in qualunque forma**, dell'attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale” ([si veda l'articolo 3, comma 2](#)).

In pratica tutte le attività riconducibili alla professione medica sono comunque soggette alla Quota B, indipendentemente da come siano state inquadrate dal punto di vista fiscale.

SPECIALIZZANDI E MEDICI IN FORMAZIONE

Indirettamente l'Agenzia delle Entrate offre anche una risposta definitiva alla domanda ricorrente “Gli specializzandi o i frequentatori dei corsi di medicina generale possono aprire partita IVA?”

La risposta evidentemente è sì.

La legge prevede infatti che “i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica” (articolo 19, comma 11, [legge 448/2001](#)).

Se – come dice l’ultima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – per fare queste attività è necessario avere una partita iva, ne consegue che aprirla è legittimo.

QUANDO È POSSIBILE FARE PRESTAZIONI OCCASIONALI

In alcuni casi resta possibile comunque fare prestazioni in ritenuta d’acconto. “I professionisti – spiega il commercialista Michele Aquilino, cofondatore di Fisconews24 – possono compiere prestazioni occasionali, ma solo quando svolgono attività (purché realmente occasionali, sia chiaro) totalmente scollegate dalle attività tipiche del proprio Albo professionale”.

Per esempio un medico con il pollice verde potrebbe prestare la propria opera occasionale per risistemare un giardino. Attenzione però alle patate: se fatte con precisione chirurgica potrebbero rientrare tra le competenze mediche e richiedere l’apertura di una partita iva (no, tranquilli, questa è battuta).

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n. 41 del 15.07.2020 (documento 219)

PA, DAL 2024 COMUNICAZIONI SOLO PER VIA DIGITALE da Edotto Day [Comunicazioni tra cittadini e Pa solo in digitale, Quando? \(edotto.com\)](#)

Per l’anziano vita sempre più difficile:

il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale con schema di decreto 26 settembre 2022 comunica che le comunicazioni della PA col cittadino avverranno solo in modalità elettronica a partire dal 1° gennaio 2024. Al cittadino sprovvisto di indirizzo elettronico verrà assegnato gratuitamente un domicilio digitale da parte del gestore della piattaforma informatica ed ivi iscritto; lo stesso avverrà anche per coloro che risultano assegnatari di un domicilio digitale non più valido.

Compito del gestore della piattaforma sarà quello di comunicare l’attribuzione del domicilio digitale ai soggetti che non lo possiedono, includendo istruzioni per l’uso. Ciò avverrà attraverso il punto di telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o con il ricorso a campagne di comunicazione e ogni altra iniziativa utile alla capillare diffusione della notizia.

Qualora non dovessero avvenire l’assegnazione di tale domicilio digitale, la Pa effettuerà le comunicazioni secondo le regole previste per le notificazioni in forma analogica. In ogni caso, il cittadino sprovvisto della possibilità di attivare il domicilio digitale in modo gratuito.

ALLEGATI A PARTE - Schema di decreto domicilio digitale (documento 220)

DDL DI DELEGA PER LA SALUTE DEGLI ANZIANI da Quotidiano Sanità

Il Ddl, approvato dal Cdm odierno, consta di nove articoli e prevede l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione

integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza

LEGGI IN

[Governò approva ddl delega per la salute degli anziani. Parola d'ordine semplificazione e assistenza personalizzata anche per i non autosufficienti. Il coordinamento delle azioni sarà affidato a un Comitato interministeriale - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

ALLEGATI A PARTE - Testo DDI salute anziani (documento 221)

CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ da DplMo
approfondimento di *Eufranio Massi* – esperto di diritto del Lavoro

Estratto dal n. 39/2022 di **Diritto & Pratica del Lavoro** (Settimanale IPSOA)



“Quando si parla di congedo per paternità è sempre bene ricordare come il percorso che ha portato all’attuale disciplina sia iniziato nel nostro Paese nel lontano 2012 quando, con la legge n. 92/2012 furono riconosciuti, in via sperimentale, i primi due giorni.

Dal 13 agosto 2022, con il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 – che, peraltro, nell’ottica dell’attuazione della Direttiva comunitaria n. 2019/1158, ha riformato anche altri istituti normati dal D.Lgs. n. 151/2001 sulla tutela della maternità -, si è giunti ad un primo significativo risultato che riconosce dieci giorni di congedo per paternità obbligatori (poi, vedremo come va interpretata quest’ultima parola) fruibili nel periodo compreso tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i cinque mesi successivi all’evento.. ...” [Leggi l’articolo](#)

MIN.GIUSTIZIA - PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE FORENSE

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2022, il Decreto n. 13 agosto 2022, n. 147, con Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della [legge 31 dicembre 2012, n. 247](#).

Il Decreto entra in vigore il 23 ottobre 2022.

Le [Tabelle](#)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 agosto 2022, n. 147

Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta in data 10 febbraio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la nota del 20 luglio 2022, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche alle disposizioni generali
in tema di compensi e spese

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 2
Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la
determinazione dei compensi relativi all'attivita' civile e amministrativa

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo e' soppresso;

b) al comma 1-bis, le parole: «e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»;

c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;

d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse;

e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:

«4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa.»;

f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Il giudice puo' riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva.»

g) al comma 6, le parole: «la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso per tale attivita' e' determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto.»;

h) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. Nel caso di dichiarata responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilita', improponibilita' o improcedibilita' della domanda il compenso e' ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»;

i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse, ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando e' proposto ricorso incidentale, il compenso per la fase introduttiva e' aumentato fino al 20 per cento. I compensi per la fase cautelare monocratica previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte attivita' ulteriori rispetto alla formulazione dell'istanza cautelare.»;

l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti:

«10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio di Stato e' dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio, nonche' il 50 per cento del compenso relativo alla fase decisionale.

10-quater. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, il compenso relativo alla fase decisionale del giudizio puo' essere aumentato fino al 50 per cento quando e' depositata memoria ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile.

10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al passivo e di impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di lavoro dipendente, i parametri previsti dalla allegata tabella n. 20-bis possono essere ridotti fino al 50 per cento.

10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare, si applicano i parametri previsti dalla allegata tabella n. 12.

10-septies. Per le attivita' difensive svolte dall'avvocato in qualita' di curatore del minore, il compenso e' liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui e' di volta in volta nominato.».

2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara.»;

b) al comma 6 le parole «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

4. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

6. All'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse.

7. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

Art. 3

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»;

b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I compensi previsti per le indagini difensive sono aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente complesse o urgenti.

3-ter. Per le attivita' difensive svolte davanti al Tribunale per i minorenni, i compensi sono liquidati applicando i parametri previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento all'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto l'imputato fosse stato maggiorenne.».

2. All'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.

Art. 4

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento».

3. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse;

b) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti,

fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell'attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento.».

4. All'articolo 21, comma 7, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). - 1. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari di valore superiore a euro 520.000,00 il compenso e' liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare, secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.».

6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis (Compensi a tempo). - 1. Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto di un parametro indicativo da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti.».

7. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse;

8. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.

9. All'articolo 27, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le parole «di regola» sono soppresse.

Art. 5

Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto di cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55

1. Le tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono sostituite da quelle allegate al presente regolamento.

Art. 6

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 agosto 2022

Il Ministro: Cartabia

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato: [Nuove tabelle parametri forensi](#)

MALATTIA PROFESSIONALE

Fatto: infermiere che ha sostenuto di aver contratto l'epatite in una RSA mentre cambiava anziani ammalati, senza provare di essersi punto e sporcato con sangue infetto.

Corte di Cassazione: nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violente anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinano l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi

effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione con l'aggiunta che la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche con presunzioni semplici. In altre parole: basta che l'infezione avvenga sul luogo di lavoro anche quando non venga dimostrato l'evento infettante.

In precedenza: circolare INAIL numero 13/2020 e 22/2020: qualificabile come infortunio sul lavoro l'infezione Sars-Cov-2 contratta per motivi di servizio (presunzione semplice), che seguono a precedente nota (in documento 076 - Brevia del 2020).

Corte di Cassazione sez. VI civile - Ordinanza n.29435 del 10 ottobre 2022

ALLEGATI A PARTE - CASS. sez. 6 civ. Ordinanza n.29435 dep. il 10 ott. 2022 (documento 222)

INAIL Circolare n.13 del 3.04.2020 (documento 223)

INAIL Nota (documento 076 in Brevia 2020)

INAIL Circolare n.22 del 20.05.2020 (documento 224)

ATTUAZIONE DEL PNRR - POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE

ANZIANE Consiglio dei Ministri – Comunicato stampa n. 98 del 10 ottobre 2022

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione della missione 5, componente 2, riforma 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti (disegno di legge – esame preliminare).

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione della missione 5, componente 2, riforma 2, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti.

Il testo opera nel solco dell'attuazione delle norme della legge di bilancio 2022, con le quali si è iniziato il percorso di riforma previsto dal PNRR, e si è avviato a livello territoriale il processo di integrazione dei servizi sociali e sociosanitari riservati alle persone non autosufficienti.

LEGGI ARTICOLO SU EDOTTO

https://www.edotto.com/articolo/assistenza-anziani-non-autosufficienti-ok-alla-riforma-dallultimo-cdm-draghi?newsletter_id=%24IdNewsletter&utm_campaign=PostDelPomeriggio-11%2F10%2F2022&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_content=assistenza-anziani-non-autosufficienti-ok-alla-riforma-dallultimo-cdm-draghi&guid=3a3fa831-c388-47b7-a9ec-8520565f3253&vgo_ee=Iexf3Sylvm

ACCORDO MEDICI FISCALI - INPS

E' stato siglato il nuovo Accordo collettivo nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS ai sensi del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e dell'Atto di indirizzo di cui al DM 2.08.2017.

ALLEGATI A PARTE - Accordo Coll. Naz. Medici fiscali / Inps (documento 225)

TERAPIA FISICA ADATTATA - COMUNICATO AGENZIA ENTRATE

11.10.2022

Credito d'imposta per l'attività fisica adattata (Afa). Pronte le istruzioni, domande dal 15 febbraio al 15 marzo 2023

Pubblicate le regole per accedere al credito d'imposta per attività fisica adattata (Afa), introdotto dalla legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Un [provvedimento](#) firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, detta le istruzioni e approva il modello per richiedere l'agevolazione. Domande in via telematica dal 15 febbraio al 15 marzo 2023.

Chi può accedere al bonus - Il credito d'imposta, introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), spetta per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata (Afa). Secondo la definizione prevista dalla norma (Dlgs n. 36/2021), si tratta degli esercizi fisici prescritti per situazioni specifiche, come patologie croniche o disabilità fisiche, svolti, anche in gruppo, sotto la supervisione di un professionista competente e in luoghi e strutture non sanitarie (come le "palestre della salute"), con lo scopo di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita delle persone.

Come fare richiesta - La domanda va inviata dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia. Dopo la presentazione della richiesta viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico (o lo scarto con le relative motivazioni). Con successivo provvedimento, l'Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra ammontare delle risorse stanziare (1,5 milioni di euro per l'anno 2022) e ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, renderà nota la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Il bonus è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.

ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE **Provvedimento (documento 226)**
Modulo richiesta (documento 227)
Istruzioni (documento 228)

IL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ INTRAMURARIA VA IMPUGNATO INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO

da DoctorNews di giovedì, 13 Ottobre 2022 a cura di avv. Ennio Grassini www.dirittosanitarii.net
In ordine all'atto di macro-organizzazione, quale è il regolamento per l'esercizio dell'attività Intramuraria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non già a quello amministrativo, trattandosi di un provvedimento avente natura non già pubblicistica, bensì di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale dell'Azienda, strumentale al raggiungimento del fine pubblico dalla stessa perseguito, ex art. 3 del d.lg. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 3 del d.lg. n. 229 del 1999.

Se, infatti, di regola, la cognizione degli atti di macro-organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto nell'emanazione di atti organizzativi di carattere generale viene esercitato un potere di natura autoritativa e non gestionale, cosicché non trova applicazione la riserva di giurisdizione del giudice ordinario di cui all'art. 68, del d.lgs. 29/1993, poi trasfuso nell'art. 63, del d.lgs. n. 165/2001 - diversa è la disciplina dell'attività organizzativa del S.S.N.

I CORSI DI MEDICINA GENERALE SONO DIRETTI ALLA FORMAZIONE E NON ALLA SPECIALIZZAZIONE DEI MEDICI da DoctorNews di venerdì 14 ottobre 2022 a cura di dott.ssa Maurizia Lanzano - www.dirittosanitario.net

Il diploma di formazione specifica in medicina generale non consiste in una specializzazione, perché viene conseguito all'esito di corsi organizzati ed attivati dalle Regioni o dalle Province autonome, e non dalle scuole di specializzazione delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia: essendosi pertanto osservato che i corsi di medicina generale sono diretti alla formazione e non alla specializzazione dei medici, ai fini dell'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, e che in definitiva le due problematiche possono quindi essere accostate solo limitatamente.

Risulta innegabile, per conseguenza, che nessuna totale assimilazione può essere operata tra i due percorsi formativi, specialmente, per quanto qui in particolare rileva, al punto da imporre - pena il vizio di eccesso di potere - identici meccanismi partecipativi, come sostanzialmente reclamato dall'originario ricorrente.

INPS - ISTRUZIONI INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la [circolare n. 115 del 13 ottobre 2022](#), fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità *una tantum*, dell'importo di 550 euro, per l'anno 2022, prevista dall'articolo 2-bis del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), a favore dei lavoratori, dipendenti di aziende private, titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.

La norma prevede che l'indennità sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari, nell'anno 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.115 del 13.10.2022 (documento 229)

INPS - INCREMENTO MENSILE DELLE PENSIONI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 114 del 13 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative relativamente all'incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2022 e tredicesima.

L'incremento è disposto nelle more dell'applicazione della perequazione delle pensioni per l'anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, e non rileva ai fini della stessa né per l'individuazione dell'aliquota di perequazione né per la determinazione dell'importo da assoggettare a perequazione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.114 del 13.10.2022 (documento 230)

PENSIONI, ARRIVANO GLI AUMENTI DA OTTOBRE. ECCO A CHI SPETTANO da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

LEGGI IN <https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-arrivano-gli-aumenti-da-ottobre-ecco-a-chi-spettano>

In particolare:

La misura riguarda tutti i titolari di trattamenti pensionistici (diretti o indiretti) erogati dall'Inps il cui importo a settembre 2022 non sia superiore a 2.692€ lordi. Dato che è richiamato il meccanismo della perequazione cumulata al raggiungimento di tale cifra concorrono tutte le prestazioni pensionistiche memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni (anche, quindi, quelle erogate da enti previdenziali diversi dall'Inps).

La rivalutazione sarà applicata con lo strumento perequativo attualmente vigente (art. 1, co. 478 della legge n. 160/2019) quindi con i criteri di progressività (100% per i trattamenti localizzati sino a 4 volte il Trattamento minimo; 90% della quota eccedente 4 volte il Tm più il 100% della quota sino a 4 volte il Tm; 75% della quota eccedente 5 volte il Tm più il 90% della quota tra 4 e 5 volte il Tm più il 100% della quota sino a 4 volte il Tm).

L'aumento spetterà da ottobre a dicembre 2022 e sarà identificato sul cedolino della pensione con la voce «Incremento D.L. Aiuti bis».

Per le pensioni con pagamento annuale o semestrale l'incremento sarà corrisposto con la rata di gennaio 2023.

Sarà corrisposto anche sulla tredicesima in proporzione ai ratei di tredicesima spettanti.

Il beneficio non è esente da Irpef (a differenza del bonus «una tantum» contro il caro energia da 200€ corrisposto a luglio).